



SERVIZI DI IGIENE URBANA DA ESEGUIRSI
NEL COMUNE DI CORSICO

ALLEGATO 05

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(D.U.V.R.I.)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Redazione A Cura Dell'arch. Sgro Marzia
CIG: 970350734B

INDICE

ART.1	<u>PREMESSA</u>
ART.2	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>
ART.3	<u>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI</u>
ART.4	<u>FINALITÀ</u>
ART.5	<u>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO</u>
ART.6	<u>VALUTAZIONE INTERFERENZE</u>
ART.7	<u>ATTIVITÀ' A RISCHIO</u>
ART.8	<u>VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO</u>
ART.9	<u>COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE</u>
ART.10	<u>CHECK LIST RISCHI I.A.</u>
ART.11	<u>APPENDICE COVID19</u>
ART.12	<u>COSTI DELLA SICUREZZA - MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA</u>
ART.13	<u>STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA</u>

ART.1 PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

ART.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente

risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, infine abrogate dall'articolo 217 del d.lgs. n. 50 del 2016. trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

• **D.LGS. 09/04/2008 N° 81 ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che

- ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
- DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)
 - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

ART.3 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro / Committente:
 COMUNE DI CORSICO
 Via Roma 18 - 20094 CORSICO (MI)

Indicazione del ruolo	Nominativo	Indirizzo sede
Datore di Lavoro Comune di Corsico		
RSPP		
Medico Competente		

Azienda appaltatrice dati relativi:

Ragione sociale:

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro:		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune di		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune		

Indirizzo:

ART.4 FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

ART.5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO:

I servizi affidati in appalto consistono nelle seguenti attività:

● **SERVIZIO DI RACCOLTA PER UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE:**

Il servizio prevede:

- la raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta" nell'ambito territoriale di riferimento, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
 - frazione secca residua indifferenziata;
 - frazione organica;
 - carta/cartone (CER 20.01.01);
 - imballaggi in plastica/metalli;
 - imballaggi in vetro;
 - Raccolta Differenziata Beni durevoli ed ingombranti e RAEE
 - Raccolta oli vegetali da Ud e Und;
 - Raccolta Differenziata RUP
 - Stazione mobile per raccolta dei RUP (eco mobile)
 - Raccolta rifiuti da e spazzamento "su programmazione" in occasione di mercati, feste e manifestazioni;
 - Raccolta rifiuti verdi (sfalci)
 - Raccolta inerti abbandonati

- Raccolta rifiuti misti ed ingombranti abbandonati
- Trasporto delle varie frazioni presso gli impianti di destino finale;
- Servizio di noleggio contenitori e trasporto in maniera differenziata dei rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica della Amministrazione Comunale dei seguenti tipi di materiali (escluso quindi la gestione della Piattaforma che rimane affidata ad altra/e ditta/e):
 1. Rifiuti solidi:
 - a) rottami di vetro anche in lastre;
 - b) contenitori per liquidi in plastica ed imballaggi vari in materiale plastico, lattine ed imballaggi a base cellulosica;
 - c) carta e cartone;
 - d) polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
 - e) lattine in alluminio e banda stagnata;
 - f) legno (anche verniciato o trattato);
 - g) inerti;
 - h) rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale;
 - i) rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno;
 2. Rifiuti pericolosi:
 - a) batterie (accumulatori al piombo);
 - b) pile;
 - c) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo " T " e/o " F ";
 - d) farmaci scaduti;
 - e) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - f) oli minerali.
 3. Rifiuti liquidi:
 - a) oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.
 - b)
- Servizio di igiene urbana

Il servizio prevede:

- Spazzamento manuale
- Spazzamento meccanizzato
- Servizio di pulizia e lavaggio aree mercatali
- Servizio di raccolta foglie ed estirpazione erbe interstiziali
- Servizio di pulizia e lavaggio sottopassi
- rimozione carogne di animali;
- rimozioni deiezioni canine;
- Disinfestazione/deodorizzazione sottopassi
- Servizio di lavaggio marciapiedi e aree basolate
- Pulizia delle griglie
- Servizio di pulizia dei Porticati
- Servizio di fornitura, posa e manutenzione cartelli stradali per la pulizia stradale
- Servizio di manutenzione cestini stradali
- ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dalle Amministrazioni Comunali, sulla base dell'allegato elenco prezzi unitari, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto;
- Servizio di derattizzazione e disinfestazione per insetti volatili e non

Il servizio prevede:

- interventi annuali larvicida
 - interventi annuali aduicida
 - interventi aduicida in occasione delle principali feste
 - interventi extra (su chiamata) disinfestazione ratti, vespe, blatte etc.
 - interventi per il controllo esca di ca. 240 trappole di tipo "Urban":
 - interventi per il reintegro e controllo esca
 - interventi di prelievo larve in ca. 15 pozzetti stradali
 - interventi di posizionamento di trappole a CO2 presso n. 3 aree a verde pubblico
 - interventi di monitoraggio per il rilevamento della zanzara tigre
 - interventi di sostituzione urban
 - intervento doppio trattamento sulla rete fognaria
 - interventi. magazzini, cantine e archivi (ratti – blatte e pulci)
 - interventi presso magazzini, cantine e archivi (pulci carta e pesciolino d'argento)
 - Interventi di Disinfezione Aree cani
 - Interventi di sanificazione all'interno dei plessi utilizzati per i seggi elettorali
- Organizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata sul territorio di Corsico;

queste iniziative saranno eseguite a cura del gestore ed in accordo con l'amministrazione comunale stessa.

- Vari ed eventuali servizi opzionali quali:
 - deaffissione manifesti;
 - trattamento antigrffiti;
 - rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati;
 - rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali

- **SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE.**

Dovrà essere garantito il supporto tecnico-informativo, le apparecchiature ed i SW necessari e dovrà essere presentata una proposta di progetto.

La gestione della tariffazione puntuale dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, vale a dire dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 aprile 2017.

- **ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento" /" Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Accesso alla Piattaforma ecologica.
2. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

- a) sede municipale e sedi staccate;
- b) scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori;
- c) edifici pubblici (Centro Anziani, Biblioteca, ecc.);
- d) impianti sportivi.

ART.7 ATTIVITÀ A RISCHIO

Relativamente all'art. 6 comma 2, si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

Relativamente all'art. 6 comma 1, si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente che gestisce in proprio o tramite terzi la piattaforma ecologica, contemporaneamente alla presenza di personale comunale o di terzi nella zona adibita alla manovra dei mezzi di trasporto.

ART.8 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Per entrambe le interferenze sopra richiamate, i rischi individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli dei due soggetti o di schiacciamento di persone eventualmente transanti a piedi.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

1. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti alla sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
 2. formazione periodica degli operatori;
 3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti. Per la sede aziendale/centro servizi la ditta appaltatrice dovrà accedere esclusivamente dopo aver segnalato con dispositivo acustico il proprio accesso agli eventuali lavoratori del Comune, agli utenti in genere, ed essersi accertati che l'area è liberamente accessibile per le lavorazioni richieste.
- Per le scuole, l'asilo nido e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la Ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.
 - apprestamenti/segnaletica all'ingresso della sede aziendale/centro servizi/centro di raccolta comunale e delle aree pertinenziali comunali della presenza di automezzi e lavoratori in fase di carico/scarico. Messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in transito per carico e scarico da installare presso gli accessi dell'area mercatale e presso gli accessi delle aree pertinenziali comunali durante le operazioni. Dotazione e messa in funzione dei mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e luminosi atti a segnalare la presenza e l'effettuazione delle operazioni e manovre in atto.

ART.9 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle dell'appaltatore sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

FASI DI LAVORO	MISURE ATTE A RIDURRE LE INTERFERENZE	descrizione specifica delle misure
A:	CUSTODIA DEI MATERIALI E	<ul style="list-style-type: none"> tutti gli interventi da realizzarsi con presenza di pubblico o persone terze estranee alle lavorazioni vanno realizzati accertandosi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni. se è necessario predisporre transennatura o delimitazioni aree di lavoro, con relativa segnaletica informativa. verificare che i mezzi di lavoro, siano stati assicurati da spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano o marcia inseriti).
INTERFERENZA:	ATTREZZATURE NEI LUOGHI INTERESSATI AI LAVORI	
LAVORI PRESSO LE SEDI COMUNALI		
	INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI OVE NECESSARIE.	
1) PRESENZA PUBBLICO	POSA DI APPOSITA CARTELLONISTICA PROVVISORIA.	<ul style="list-style-type: none"> l'area d'intervento dovrà essere tenuta perfettamente pulita dai materiali di risulta. si opererà in modo da limitare al massimo le emissioni, nei lavori eseguiti a mano o con apparecchiature e/o mezzi, con sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente, circoscrivendo, se necessario la zona di intervento. gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i dpi necessari. l'impiego di prodotti chimici da parte della società che opererà nei luoghi comunali deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del datore di lavoro o degli organismi per il controllo). i contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. in alcun modo dovranno essere abbandonati nei luoghi comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio. l'eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva al fine di verificare il rispetto della normativa in materia di antincendio. in caso di sversamento delle sostanze chimiche si dovrà provvedere ad arieggiare i luoghi ovvero la zona, e ad utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti in loco qualora si utilizzino tali sostanze. quanto raccolto dovrà essere posto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare
2) PROIEZIONE SCHEGGE	ASSISTENZA CONTINUA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
3) URTI, INCIAMPI	MESSA IN SICUREZZA DEI PRODOTTI E/O AGENTI PRESENTI NEL LUOGO DEI LAVORI SE UTILIZZATI	

		<p>apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. nei luoghi dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per le lavorazioni in appalto (es. alcool, detersivi, disinfestanti) si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d' intervento. • i materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico del gestore. • dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio, in caso di apertura di botole, opere di potatura, deposito di materiali ed attrezzatura ecc. • nel caso di impianti di sollevamento (per la potatura ecc) dovrà essere posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.
B: INTERFERENZA LAVORI PRESSO LE SEDI STRADALI	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO OVE NECESSARIO PER INTERVENTI STRAORDINARI.	<ul style="list-style-type: none"> • per lavori stradali e quando la circostanza lo richiede, disciplinare il transito veicolare mediante movieri. questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità dell'automezzo, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro eventualmente luminose. anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. • investimento: i conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia. • l'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. • parcheggiare i mezzi in aree sicure in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolare. • qualora venissero eseguiti lavori in prossimità del traffico veicolare,
1)TRANSITO / URTO ALTRI VEICOLI	INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIE OVE NECESSARIO.	
2) PRESENZA DI PUBBLICO - SCHIACCIAMENTO INVESTIMENTO	ASSISTENZA CONTINUA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	

	POSA APPOSITA CARTELLONISTI CA OVE NECESSARIO	<p>l'impresa adotterà tutte le cautele previste dal decreto interministeriale del 04/03/2013 che individua, ai sensi dell'art. 161 comma 2-BIS DEL D.LGS. 81/08 S.M.I., i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto attiene all'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili p.l.e. l'impresa adotterà' quanto disposto dall'art. 73 comma 4 DEL D.LGS. 81/08 nonché quanto previsto all'allegato VI. • l'impresa dovrà controllare attentamente l'area di lavoro prima dell'utilizzo della piattaforma, per individuare ostacoli e interferenze, con strutture o altre attrezzature, al fine di evitare urti e collisioni. • l'impresa dovrà scegliere un modello e tipo di macchina con dimensione adatta per il percorso di lavoro richiesto, studiare il percorso che evita gli ostacoli e le interferenze, verificare che ci sia spazio sufficiente durante lo spostamento verso i punti a cui ci si avvicina, non procedere ad alta velocità in avvicinamento al punto di lavoro. • in particolare la persona deputata al presidio della piattaforma curerà l'opportuna vigilanza, agevolerà e segnalerà manualmente le operazioni di manovra che i veicoli e le persone presenti dovranno attuare
C: INTERFERENZA UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO. INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI .	il concessionario si impegna a <ul style="list-style-type: none"> • sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. • non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza. • non abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, segnalarne la presenza. • tutte le macchine / attrezzature di lavoro / opere provvisorie le attrezzature di proprietà del gestore devono essere marcate ce e sottoposte alle verifiche di legge (se previste). • tutti i componenti elettrici (compresi cavi, prese e spine) devono essere conformi alle vigenti normative (anche in relazione al luogo in cui le stesse devono essere usate) ed in perfetto stato di conservazione, devono possedere caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e l'ambiente nel quale
1) POLVERI	DELIMITAZIONE AREA.	
2) PRESENZA PUBBLICO O DIPENDENTI		
	ASSISTENZA CONTINUA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	

3) SCIVOLI, URTI. INCIAMPI	POSA DI APPOSITA CARTELLONISTICA	<p>vengono utilizzate, anche in relazione alle emissioni rumorose;</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere utilizzate da personale (munito di idonei dpi), informato, formato ed addestrato al corretto utilizzo in totale sicurezza. • il gestore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività lavorativa e utilizzare attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori. • dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per le attività lavorative. • la raccolta sacchetti rifiuti solidi urbani eseguita a mano con l'ausilio di motocarri ape o simili e del compattatore e trasporto a discarica dei materiali raccolti, attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d'uso
INTERFERENZA RISCHIO ELETTRICO	ORARI DI LAVORO DIVERSIFICATI.	<ul style="list-style-type: none"> • come previsto dall'art. 83 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., non possono essere eseguiti lavori in prossimità delle linee elettriche aeree in tensione non protette. • in caso di interventi che richiedono la temporanea interruzione dell'energia elettrica è obbligatorio, una volta tolta la tensione alla porzione di impianto su cui si deve intervenire, adottare tutte le misure finalizzate ad evitare ripristini intempestivi; • allo scopo è obbligatorio bloccare l'interruttore che alimenta la porzione di impianto. affiggere saldamente in prossimità del quadro elettrico su cui si trova l'interruttore un cartello con la scritta "vietato rimettere in esercizio". • la ditta deve utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio ce della comunità europea, imq, o equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione.
1) PRESENZA PUBBLICO O DIPEDENTI	DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO E INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI OVE NECESSARIO.	<ul style="list-style-type: none"> • utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte. non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. • la ditta deve verificare, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro elettrico utilizzato.
2) IMPIANTI MACCHINE IN TENSIONE	ASSISTENZA CONTINUA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.	<ul style="list-style-type: none"> • ogni intervento sull'impiantistica degli edifici comunali deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).
	POSA DI APPOSITA CARTELLONISTICA	<ul style="list-style-type: none"> • in linea di principio generale, comunque, si ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica degli edifici comunali, utilizzatori di potenze superiori a 1000 w, senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona tecnica.

		<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi verranno eseguiti i da personale qualificato ed in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente (formazione secondo la norma CEI 1127 / D.LGS. 81/08 S.M.I.). • i conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. • è necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. • la società dovrà prendere preventive informazioni sulla presenza di linee elettriche aeree in tensione prima dell'inizio dei lavori. • deve altresì computare le distanze di sicurezza (considerando la posizione più sfavorevole del cestello tenendo conto anche delle deformazioni o inflessioni e delle frecce sfavorevoli dovute al vento e alle temperature sulle linee elettriche). • tutte le macchine utilizzate devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2006/42/ce (EN 1501- 1:2011 /// EN 1570-1:2011 //// EN ISO 11680-1-2 :2011 /// EN ISO 12100:2010, etc) attuata per l'italia mediante il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> ◦ nome del fabbricante e suo indirizzo la marcatura CE ◦ designazione della serie o del tipo eventualmente, numero di serie l'anno di costruzione ◦ se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzo con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile e indelebile, anche la sua massa
F: INTERFERENZA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEGLI EDIFICI COMUNALI	SEGUIRE LE PROCEDURE IMPARTITE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di emergenza e qualora il personale del gestore si trovasse all'interno di una struttura comunale, dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite dagli addetti all'emergenza antincendio e primo soccorso. • il concessionario deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, comunicando eventuali modifiche di configurazioni temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. • non vanno in ogni caso mai ostruite, con materiale ingombrante (quali scarti delle lavorazioni o attrezzature di lavoro), le vie di transito e/o di fuga a zona sicura.
1) PRESENZA PUBBLICO O DIPENDENTI		

NOTE: SCUOLE STATALI O LUOGHI NON RICADENTI NELLA GIURIDICA DISPONIBILITÀ

COMUNALE: Si tratta di attività che viene svolta anche all'esterno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, nella specie presso le Scuole Statali, parchi, parcheggi, case comunali e ATS pertanto non a diretto contatto con lavoratori comunali, ma comunque comportanti interferenze per le quali il Gestore dovrà relazionarsi con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente il servizio.

L'ufficio Tecnico fornirà le mail o recapiti dei plessi scolastici.

Qualora dovessero occorrere interventi di manutenzione straordinaria che potrebbero comportare interventi di lavori edili o di ingegneria civile, rientrando così tra le attività del Titolo IV, verranno eseguiti secondo le

specifiche direttive (PSC/PSO/PSS ...).

ART.10 CHECK LIST RISCHI I.A.

Vengono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	NO	SI	
Vengono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	NO	SI	
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto?	NO	SI	
I lavoratori del Gestore utilizzano dispositivi di protezione individuale?	NO	SI	

ART.11 APPENDICE COVID19

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro committente, insieme ai responsabili degli ambienti interessati, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze.

Il presente documento va ad integrare ed aggiornare il DUVRI redatto e vigente, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e smi; in particolare l'aggiornamento è stato necessario all'evoluzione della improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19. 2.

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019- nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Trasmissione

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - droplets ($\geq 5\mu\text{m}$ di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi. Tali goccioline non rimangono sospese nell'aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona. SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.

Studi su altri coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza

su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni).

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri; la prima misura di prevenzione da adottare è quella di evitare qualunque tipo di interferenze tra i lavoratori, cercando di organizzare le attività in diversi momenti della giornata.

Accorgimenti necessari: Proteggi te stesso

È necessario lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

PROTEGGI GLI ALTRI

Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria è necessario coprire naso e bocca quando si tossisce e/o starnutisce (gomito interno/fazzoletto); Dopo l'utilizzo del fazzoletto è fondamentale buttarlo subito; Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito.

Procedura per l'igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni. Le persone possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con le attrezzature e/o le superfici di lavoro. Le mani sono un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute). Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente eventuali agenti biologici disseminati che potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi.

Misure di Prevenzione e Protezione

Di seguito le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio:

- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con soluzioni/gel a base alcolica;
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- indossare la mascherina di protezione (es. chirurgica) nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori o si esca di casa ed eseguire l'igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori.
- Tali precauzioni includono l'utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, a eccezione di specifiche manovre e procedure a rischio di generare aerosol.
- È quindi sempre particolarmente importante praticare l'igiene delle mani per prevenire la trasmissione da contatto, soprattutto in relazione con l'utilizzo corretto dei DPI.

Il DUVRI diventa lo strumento per cercare di contenere la trasmissione riguardo l'emergenza coronavirus in azienda. La principale criticità che deve essere affrontata ricade sia sul datore di lavoro ma soprattutto nei comportamenti che devono tenere tutte le persone / lavoratori.

- Nell'aggiornamento del DUVRI, si vogliono individuare le misure di prevenzione, rivolte a contenere/eliminare il contagio del virus tra i lavoratori delle diverse aziende.
- In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente informa le Ditte esterne delle

seguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contagio all'interno dei luoghi di lavoro. Durante le varie attività effettuate dai lavoratori di altre ditte, gli stessi dovranno rispettare le distanze minime di sicurezza stabilite dalle normative vigenti e di indossare apposita mascherina o chirurgica o FFP2 senza valvola di espirazione, salvo richiesta di protezione superiore contenuta nelle specifiche direttive regionali;

- il Datore di Lavoro delle ditte esterne dovrà provvedere alla rivalutazione dei rischi aziendali delle proprie attività lavorative ed assicurare al personale adeguati dispositivi di protezione individuale da indossare in relazione all'emergenza COVID-19.
- Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e restrizioni fornite dal Datore di Lavoro Committente.
- Inoltre nel caso un lavoratore manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al Datore di Lavoro.
- Gli stessi non potranno accedere ai locali.
- L'appaltatore non potrà inviare i lavoratori presso la committenza se la temperatura degli stessi risulta maggiore di 37.5°C.
- La committenza potrà rilevare la temperatura dei lavoratori delle ditte appaltatrici prima di accedere agli ambienti di lavoro.
- La committenza potrà chiedere un'autocertificazione all'appaltatore sulla temperatura del personale che accederà ai locali.
- I DPI che verranno impiegati dalle imprese appaltatrici, all'interno degli ambienti di lavoro, dovranno essere smaltiti in modo adeguato a cura delle stesse portandoli con sé a ogni fine turno.
- Gli appaltatori dovranno intervenire solo negli orari concordati con la committente. Non saranno accettati interventi al di fuori degli orari pattuiti.
- Per evitare assembramenti: Il personale delle ditte appaltatrici che accederanno alle aree di lavoro, potrà essere contingentata all'ingresso nel rispetto della distanza di un metro (riferimento al numero di persone)
- All'ingresso verrà predisposto un punto con gel disinfettante alcolico con informativa per l'invito all'utilizzo da parte di tutti.
- I luoghi di lavoro saranno provvisti di cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il personale sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo.

Mantenere la distanza tra le persone:

- La distanza tra le persone è fondamentale; dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti. Rispettare i distanziatori e/o segnaletica orizzontale davanti ai punti presidiati dal personale (es. reception all'ingresso).
- Evitare di salutarsi con strette di mano o altre effusioni di vario genere.
- Evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- Igiene dei luoghi e superfici: Tutto il personale delle ditte appaltatrici che opera all'interno dei locali della committenza dovrà garantire l'igiene delle superfici/spazi impiegate durante il lavoro;
- la pulizia deve essere effettuata dall'appaltatore a fine interventi.
- Comportamenti da adottare (committente e ditte esterne) Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica presente nei luoghi di lavoro.
- Uso della mascherina L'uso della mascherina è obbligatorio nei locali del committente.

Numeri di telefono

- La Protezione Civile invita a recarsi nel pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.
- Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
- Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.
- Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

- E' attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

ART.12 COSTI DELLA SICUREZZA - MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza da rischi interferenti devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai "lavori", come previsto dall'all. XV punto 4 del d. lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, come, ad esempio:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc....);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale (fuori dal normale orario di lavoro) delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

ART.13 STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune di Corsico, che dell'impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione si stimano in Euro 36.536,00, i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza.

	descrizione	U.M.	QUANTITÀ	COSTO	TOT.
1	Riunioni di coordinamento con il responsabile del contratto, il referente per la sicurezza dell'appaltatore e eventuali subappaltatori, referenti scuole ecc..	AC	1		€ 2.000,00
2	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel DUVRI che vengono svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area (es. operatore per la regolamentazione del traffico, piattaforma r.d., sorveglianza, etc....)	AC	1		€ 6.000,00
3	Segnaletica della sicurezza avvisatori acustici, cartellonistica ecc.	AC	1		€ 6.000,00
4	Opere provvisorie della sicurezza (Noleggio autoscale, trabattelli, transenne, recinzioni, parapetti ecc.)	AC	1		€ 7.500,00
5	Misure di protezione e prevenzione in caso di avvenimenti imprevisti	corpo	1		€ 2.500,00
6	Attività relative ai servizi di derattizzazione e disinfestazione	corpo	1		€ 1.500,00
7	D.P.I. Per lavorazioni interferenti	corpo	1		€ 4.000,00
8	D.P.I. COVID-19	corpo	1		€ 7.036,00
totale					€ 36.536,00

Si valutano i costi aggiuntivi per l'attuazione del DUVRI rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente capitolato, nella misura annua di Euro/anno 36.536,00 (trentaseimilacinquecentotrentasei/00 euro) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'azienda.